

1474

19/02/2008

Identificativo Atto N. 142

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E URBANISTICA

PROGETTO DI UN NUOVO INSEDIAMENTO DESTINATO ALLA LOGISTICA, IN LOCALITA' CASCINA CIRANO, NEL COMUNE DI LANDRIANO (PV). COMMITTENTI: - POZZI PINO, SANTINO E DARIO - LANDRIANO - ZENITH S.R.L. - MILANO - BAIMMOBIL S.P.A. - BOLOGNA. VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 152/2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4/2008.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

VISTO il d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, con specifico riferimento alla parte seconda, titolo III, come modificata dal d.lgs 16 gennaio 2008, n. 4;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale in data 2 novembre 1998, n°VI/39305 e 27 novembre 1998, n. VI/39975, aventi ad oggetto “Approvazione del documento circa la ricognizione delle procedure amministrative previste dal d.p.r. 12 aprile 1996 e dalla Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, n° 337/85/CEE” e “Approvazione delle modalità d’attuazione della procedura di verifica e della procedura di valutazione d’impatto ambientale regionale, di cui alla d.g.r. 2 novembre 1998, n°VI/39305 - Istituzione di un apposito gruppo di lavoro presso l’Ufficio V.I.A. del Servizio Sviluppo Sostenibile del Territorio della Direzione Generale Urbanistica e disciplina delle modalità d’acquisizione dei pareri degli enti interessati”;

CONSIDERATO che le sopraindicate deliberazioni della Giunta Regionale, pur richiamando l’allora normativa in tema di v.i.a. regionale (ex d.p.r. 12.04.1996), risultano tutt’ora valide quale riferimento procedurale per l’espletamento delle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale;

VISTA la legge regionale 3 settembre 1999, n. 20 avente ad oggetto “Norme in materia d’impatto ambientale”, come modificata dall’art. 3 della l.r. 24 marzo 2003 n. 3;

VISTA la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

VISTO il P.R.S. 6.5.3 ed in particolare l’obiettivo operativo 6.5.3.5 “Valutazione degli impatti ambientali generati da progetti e programmi di intervento a valenza territoriale, nonché dalle infrastrutture strategiche di cui al titolo III, capo IV, del d.lgs. 163/2006 e attività connesse alla manifestazione di volontà d’intesa”;

PRESO ATTO che:

- a) il 18.12.2007 è stata depositata, presso la Struttura Valutazioni di impatto ambientale della Direzione Generale Territorio e urbanistica, la richiesta di verifica, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006, della assoggettabilità alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale del progetto denominato “dismissione dell’allevamento suinicolo e contestuale insediamento di attività produttive per lo stoccaggio e movimentazione di merci”, in località Cascina Cirano nel Comune di Landriano (PV);
- b) l’istanza è presentata da: Sigg. Pozzi Pino, Pozzi Santino e Pozzi Dario, residenti in Landriano, proprietari delle aree interessate; Zenth S.r.l. con sede in Milano, definita “mandataria”; Baimmobil S.p.a., con sede in Bologna, definita “utilizzatore”; nel seguito essi saranno richiamati complessivamente come “i Committenti”;
- c) la tipologia progettuale in oggetto è assimilabile a quella prevista nell’allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e succ. mod. [punto 7, lett. e)], ovvero a quella di cui all’allegato II [punto 10, lett. c)] alla Direttiva 97/11/CE;
- d) il progetto in esame non è localizzato in area protetta come definita ai sensi della l. 394/1991; esso è pertanto soggetto alla procedura di verifica di cui all’art. 1.6 ed all’art. 10 dell’atto di indirizzo;

VISTA la documentazione prodotta dal Committente – agli atti dell’istruttoria – comprendente, tra l’altro gli elaborati progettuali, la relazione geologico tecnica, la relazione paesistica, e una “relazione illustrativa” ai fini della verifica di assoggettabilità alla v.i.a.;

RILEVATO che:

➤ il sito di progetto è localizzato nel settore SO del Comune di Landriano, in località Cascina Cirano, in prossimità del confine con il Comune di Vidigulfo, e presso la SP2 Melegnano - Pavia;

attualmente presso Cascina Cirano è presente un allevamento di suini e bovini, che occupa una superficie di circa 40.000 m² (18.000 m² coperti) e comprende 31 edifici, oltre al vasche e platee per lo stoccaggio dei reflui e del letame;

a SO, in fregio alla Roggia Prevosta, è presente un bacino di lagunaggio dei liquami, su una superficie di 35.000 m² (circa 200 x 130 m), una profondità superiore a 2 m e un volume utile di 68.000 m³;

➤ circa il quadro progettuale:

▪ l’intervento proposto consiste:

▫ nella dismissione e demolizione dei 16 capannoni posti nella parte occidentale dell’allevamento, e nella dismissione e bonifica del bacino di lagunaggio;

▫ nella realizzazione di un centro logistico sull’area a SO dell’allevamento e su quella impegnata dal bacino di lagunaggio, senza impegnare la superficie dei 16 capannoni zootecnici da dismettere;

▪ il centro logistico occupa una superficie di 104.545 m², sui quali si intende realizzare un magazzino merci principale (38.175 m²) con adiacente palazzina uffici (481 m²), un magazzino spedizioni (7.511 m²) e un corpo servizi (1.469 m²), per una superficie coperta totale di 47.636 m²;

in rapporto al PRG, l’area ricade in zona “E1 – agricola”; l’approvazione del progetto richiede specifica variante allo strumento vigente, mediante la procedura di cui all’art. 5 del d.p.r. 447/1998;

riguardo al traffico generato a regime, viene assunta una previsione di 30 autocarri e 60 furgoni in ingresso / uscita giornalmente, senza fornire tuttavia il criterio e i parametri di dimensionamento di tale previsione;

VISTE le caratteristiche e le dimensioni del progetto e le valutazioni di carattere ambientale, per le quali si rimanda alla documentazione depositata dai Committenti;

DATO ATTO che, in merito al progetto in esame, sono pervenute le osservazioni di:

- Comune di Torrevecchia Pia [note del Sindaco prot. 9453 del 07.12.2007, 696 del 31.01.2008];

- Comitato “NO LOGS – Alto Pavese” [nota pervenuta il 04.02.2008, a firma del coordinatore E. Pagetti];

- Gruppo consiliare “Sostieni Landriano” al Consiglio Comunale di Landriano [pervenuta il 05.02.2008];

- Legambiente - Circolo di Landriano [pervenuta il 06.02.2008];

tali osservazioni, agli atti dell’istruttoria, sono tutte di tono critico in merito al progetto, e vertono – oltre che su elementi relativi a specifiche componenti ambientali – sostanzialmente sulla concentrazione in atto di insediamenti logistici nel territorio di Landriano, sui conseguenti impatti cumulativi, e sull’utilizzo dello strumento procedurale c.d. dello “sportello

unico” [d.p.r. 447/1998] per l'autorizzazione di tali insediamenti, senza una adeguata consultazione con i Comuni confinanti;

CONSIDERATO che in merito al progetto e ai suoi effetti sull'ambiente - valutato il complesso delle informazioni prodotte, nonché delle osservazioni pervenute - si rileva quanto segue:

➤ relativamente agli aspetti di carattere generale e alla localizzazione del progetto:

▪ va richiamato che – con decreto regionale n. 14043 del 21.11.2007 – è stato escluso dalla procedura di v.i.a. il progetto di un insediamento logistico previsto, su una superficie di circa 40.000 m², nello stesso Comune di Landriano, a S del centro abitato lungo la ex SS412; nel decreto era esplicitamente segnalato, tra l'altro, che *“l'esame di possibili scenari di ricaduta territoriale a seguito della sua realizzazione richiede tuttavia una particolare attenzione da parte del Comune di Landriano - in accordo con i confinanti e con la Provincia di Pavia - circa le ipotesi di futuro governo dello sviluppo urbanistico della zona, anche in relazione ai possibili disincentivi di interventi che potrebbero sovraccaricare la rete stradale e, più in generale, superare la capacità del territorio di sostenere nuovi rilevanti insediamenti (capacità di carico dell'ambiente naturale)”* [v. anche il punto 2 dei criteri per la verifica di assoggettabilità”, contenuti nell'allegato V dalla parte seconda del d.lgs. 152/2006];

tale aspetto non è stato valutato nella documentazione depositata, cosicché si ripropone la stessa considerazione, che assume però maggiore criticità proprio in relazione al maggiore carico sul territorio che il nuovo insediamento proposto verrebbe a costituire;

▪ va inoltre rilevato che il progetto è qualificato dai Committenti come “dismissione dell'allevamento suinicolo e contestuale insediamento di attività produttive per lo stoccaggio ... ecc.”, il che fa prospettare una riconversione di attività su una stessa area, eventualmente con ampliamento; in effetti, invece, solo il sedime del bacino di lagunaggio verrebbe occupato dagli edifici del centro logistico, che sono previsti su un'area diversa, anche se confinante, da quella su cui sorgono i 16 capannoni zootecnici da demolire; di quest'ultima non è adeguatamente chiarita la destinazione: infatti, benché in alcuni documenti depositati si affermi genericamente che tale area sarà ripristinata a verde in funzione del nuovo insediamento logistico, in nessun elaborato progettuale è concretizzata tale previsione;

nel complesso, il centro in progetto occupa una superficie quasi tripla rispetto a quella delle stalle da dismettere;

➤ relativamente alle caratteristiche del progetto:

▪ un elemento assunto come positivo nel bilancio d'impatto - oltre alla bonifica del bacino di lagunaggio – è l'eliminazione, dovuta allo smantellamento di parte delle stalle, degli odori trasmessi verso i ricettori sensibili, cioè il centro abitato; va tuttavia rilevato che rimarrebbe in esercizio proprio quella parte dell'allevamento (suini e bovini) che si trova più vicino al centro abitato stesso;

▪ la rilevante (10 ha) occupazione definitiva del suolo - benché in un ambito fortemente trasformato dall'attività antropica (agricoltura, in prevalenza) e con una rete ecologica complessivamente discontinua – richiede interventi di compensazione maggiori e più articolati rispetto a quelli proposti, che risultano complessivamente inadeguati a ricostituire significativi ecosistemi; anche sotto l'aspetto paesaggistico, l'ingombro e la rilevante altezza dell'edificio principale richiedono uno sviluppo di maggiore dettaglio per un adeguato inserimento nel contesto locale e per risolvere convenientemente il passaggio dall'insediamento logistico all'area agricola circostante;

- riguardo all'assetto idrogeologico dell'area interessata dagli interventi, la realizzazione dell'insediamento logistico comporterà una diminuzione dell'infiltrazione d'acqua nel sottosuolo e un aumento del deflusso superficiale in relazione all'impermeabilizzazione di una significativa superficie; benché il dimensionamento del sistema di raccolta appaia impostato secondo la normativa regionale di settore, manca la previsione di adeguate azioni di compensazione, attraverso un affinamento del progetto tendente a contenere l'aumento del deflusso superficiale di acque bianche, mediante il recupero di superfici permeabili della maggiore ampiezza possibile nell'ambito del sedime di progetto (in ciò collegandosi anche con le esigenze relative alla tutela dell'assetto ecosistemico e paesaggistico);
- riguardo al traffico generato - sebbene l'intervento sia finalizzato alla razionalizzazione del trasporto merci, e quindi potenzialmente in grado di ridurre globalmente, anche se in modo non quantificabile allo stato attuale, il contributo emissivo dei mezzi stradali pesanti - non è stato fornito un adeguato studio dei flussi generati dal nuovo insediamento (con un dimensionamento supportato da espliciti e sostenibili criteri) e quindi del traffico sulla rete locale interessata; è assente, più in generale, la considerazione della sovrapposizione degli effetti con gli altri insediamenti esistenti logistici e produttivi nell'intorno, compreso quello sopra richiamato e in via di realizzazione nello stesso Comune di Landriano; date le arterie interessate direttamente dall'insediamento (ex SS412 e SP2) e il basso livello di servizio attualmente riscontrabile, è necessario che un approfondito studio di traffico sia supportato da un aggiornamento dei dati relativi ai flussi, anche mediante rilevazioni ad hoc;
- quanto esposto rispetto al traffico ha diretta ripercussione sulle componenti atmosfera e rumore, che non risultano adeguatamente approfondite in rapporto agli effetti sulle aree limitrofe all'insediamento proposto, e per le quali pure è richiesto un aggiornamento dello stato ante operam, ai fini di una corretta valutazione previsionale degli effetti;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra riportato, di concludere che:

- le informazioni prodotte dai Committenti e la documentazione presentata a corredo della richiesta di esclusione dalla procedura di v.i.a. non consentono la piena comprensione delle caratteristiche dell'opera e dei suoi effetti sull'ambiente, ravvisandosi quindi la necessità di approfondire la conoscenza dello stato ante operam e degli impatti degli interventi proposti, soprattutto riguardo:
 - alla scelta della localizzazione dell'insediamento in esame;
 - ai flussi di traffico generati in fase di esercizio, alla loro distribuzione spaziale e temporale ed ai conseguenti effetti, in particolare sulle componenti atmosfera e rumore, anche in sovrapposizione ad altri insediamenti logistici e produttivi gravanti in un significativo intorno;
 - all'inserimento paesaggistico dell'opera, alle mitigazioni e alle compensazioni di carattere ecosistemico, nonché alla tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
- sussistono elementi legati alla realizzazione del progetto che possono causare ripercussioni sull'ambiente di importanza tale da richiedere lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale;

per tutto quanto esposto,

DECRETA

1. Di assoggettare, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/2006 come modificato dal d.lgs. 4/2008, il progetto di “dismissione dell'allevamento suinicolo e contestuale insediamento di attività produttive per lo stoccaggio e movimentazione di merci”, in località Cascina Cirano nel Comune di Landriano (PV), alla procedura di Valutazione d'impatto ambientale di cui agli artt. 19 e segg. del d.lgs. medesimo.
2. Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai Committenti Sigg. Pozzi Pino, Pozzi Santino e Pozzi Dario, residenti in Landriano, Zenth S.r.l. con sede in Milano, Baimmobil S.p.a., con sede in Bologna, al Comune di Landriano; ai confinanti Comuni di Vidigulfo e Torrevecchia Pia; alla Provincia di Pavia.
3. Di provvedere altresì alla all'inserimento del presente decreto nell'apposito registro delle procedure di verifica, ai sensi dell'art. 4, comma 3 della l.r. 29/1999.
4. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.p.r. 24.11.1971 n. 1199.

Il Dirigente
Ing. Filippo Dadone